

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 07/12/2021

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 17B/2021

Oggetto: **MINISTERO DELLA SALUTE - Ordinanza 2 Dicembre 2021 -
Pubblicata in G.U. il 6.12.21**

Faccio seguito all'invio del testo del provvedimento in oggetto, avvenuto stamattina, per fornire alcune indicazioni di massimo

A decorrere dell'adozione dell'intestata Ordinanza, provvisoriamente efficace, del Ministero della Salute, sono in vigore le "*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*", redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed integrate dal Comitato tecnico-scientifico.

Si tratta, nella specie, di un protocollo obbligatorio per l'accesso a numerose attività tra cui spettacoli dal vivo, circoli culturali e centri sociali o ricreativi atte a favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, per garantire una ripresa delle attività in sicurezza.

In particolare, nei settori di diretto interesse, fermo restando l'obbligo di accesso mediante idonea certificazione verde COVID-19 secondo le disposizioni in vigore per le rispettive zone, si sottolinea:

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Riguardano gli spettacoli aperti al pubblico sia al chiuso che all'aperto (sale teatrali, da concerto, cinematografiche, teatri, circhi, arene, locali di intrattenimento e spettacoli in genere).

E' sempre obbligatoria la certificazione verde COVID-19*, secondo la normativa in vigore in base alle zone, con obbligo della struttura di fornire una adeguata e comprensibile (anche per altre nazionalità) informazione sulle misure da rispettare, mediante segnaletica, cartellonistica, sistemi audio/video, nonché prodotti per igienizzare.

E' fatto obbligo di definire il numero massimo di presenze di spettatori (in zona bianca la capienza è al 100% mentre in zona gialla ridotta all'50% della capienza massima autorizzata), garantendo l'accesso contingentato degli spettatori, l'assegnazione nominale di posti secondo distanziamento (1 m tra gli spettatori in zona gialla), mediante il ricorso a tecnologie digitali per automatizzare la gestione degli ingressi, privilegiando la prenotazione con prevendita nominale o comunque acquistabile *on-line* e, in generale, modalità di pagamento elettronico.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di mascherina, anche all'aperto in caso di assembramento.

All'aperto è ammesso sedere in posti non convenzionali. Al chiuso solo posti a sedere numerati attribuiti.

E' fatto obbligo di tenere un apposito elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti, da conservarsi per almeno 14 gg e le postazioni dedicate alla cassa ed alla *reception* devono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).

La struttura deve garantire pulizia e disinfezione, il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni.

Quanto agli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere la funzione del ricircolo dell'aria, e procedere alla pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria, salvo i casi di assoluta immutabilità degli impianti (in questo caso è obbligatorio prevedere misure alternative di contenimento del contagio).

Con particolare riguardo alle PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI, oltre alle linee guida generali di cui sopra, sono previste delle integrazioni.

* L'accesso a spettacoli aperti al pubblico è consentito, al chiuso, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ai possessori di *green pass* rafforzato (vaccinazione e guarigione) a prescindere dal colore della zona (bianca, gialla, arancione). Parimenti, per gli eventi sportivi in stadi e palazzetti l'accesso (capienza massima del 60% al chiuso e del 75% all'aperto) è ammessa, solo per i titolari del *green pass* rafforzato, in zona bianca, in zona gialla, in zona arancione.

In particolare l'ingresso e l'uscita dal palco deve avvenire con la mascherina (che potrà essere tolta esclusivamente durante l'esecuzione della prestazione artistica), parimenti è obbligatoria la mascherina per l'accesso negli spogliatoi, negli spazi comuni, per i camerini ed, in ogni caso, per il personale quando non sia direttamente impiegato in scena.

Tali disposizioni si applicano anche alle prove.

E' previsto il distanziamento per i professori di orchestra e di tutti i membri di almeno 1m (la distanza minima interpersonale è aumentata a 1,5 m per gli strumenti a fiato), la distanza minima tra il direttore d'orchestra e la prima fila dell'orchestra è di 2 m, i componenti del coro devono tenere la distanza interpersonale di almeno 1m e la distanza minima tra il coro e gli altri componenti sul palco è di 2m (salvo possibili riduzioni qualora vengano utilizzate idonee barriere fisiche).

Per le produzioni di DANZA, possono essere previste delle disposizioni *ad hoc*, anche di mitigazione tenendo conto della natura dell'esibizione, mediante protocolli di allenamento degli sportivi professionisti predisposti dalla categoria di appartenenza.

In ogni caso, gli allenamenti e gli spettacoli di una compagnia di danza si svolgono in apposita struttura (sala prove) assimilabile ad una palestra.

CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI

In relazione ai luoghi di ritrovo, le associazioni culturali, circoli ricreativi, *club*, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età è previsto, per le attività al chiuso, l'obbligo di certificazione verde COVID-19 secondo la normativa in vigore e le relative zone (salvo i minori di anni 12 e coloro dotati di esenzione medica certificata)*.

E' fatto obbligo di fornire una adeguata informazione e sensibilizzare i partecipanti sulle misure di contenimento mediante messaggi informativi diretti, comprensibili (anche per altre nazionalità), con apposita segnaletica, cartellonistica nonché invio di informativa agli iscritti.

E' previsto un distanziamento minimo di 2 m, salvo eccezioni di legge, privilegiando le attività all'aperto.

* L'accesso a centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso è ammesso in ogni caso ai possessori del *green pass* rafforzato e, in zona bianca e gialla, anche per i possessori del *green pass*. Le persone prive di *green pass* possono tuttavia partecipare solo ad eventi all'aperto esclusivamente in zona bianca ed in zona gialla.

E' consentito l'utilizzo condiviso di riviste, quotidiani e materiale informativo ad uso comune se debitamente igienizzato, mettendo a disposizione distributori di soluzioni igienizzanti in ogni caso e garantendo pulizia frequente.

L'accesso ai luoghi chiusi è previsto solo con le mascherine (all'aperto è obbligatorio solo in caso di assembramento). Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo di mantenere aperte porte, finestre, vetrate, nonché verificare l'efficacia degli impianti onde garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna, nei luoghi chiusi.

Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio escludere il ricircolo dell'aria salvo casi di oggettiva impossibilità ma in questo caso è obbligatorio rafforzare ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, garantendo la pulizia dei filtri ad impianto fermo.

Anche in questo caso è obbligatoria la tenuta di un registro delle presenze giornaliera, da conservare per almeno 14 gg.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
